



# *Comune di Piazza al Serchio*

## **Provincia di Lucca**

**UFFICIO TRIBUTI**

(tel. 0583/696984)

e-mail: [tributi@comune.piazzaalserchio.lu.it](mailto:tributi@comune.piazzaalserchio.lu.it)

### **INFORMATIVA IMU/TASI 2016**

Con la Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n. 208) sono state introdotte diverse modifiche alla normativa in materia di **IMU e TASI per l'anno 2016**.

Di seguito si elencano le principali novità:

**1) E' STATA ABOLITA LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER LE UNITA' ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE AD ESCLUSIONE DELLE UNITA' CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9;**

**2) E' STATA ABOLITA ANCHE LA QUOTA TASI PAGATA DAGLI INQUILINI NELLA MISURA DEL 10% SOLO SE QUESTI ULTIMI DETENGONO L'IMMOBILE AD USO ABITATIVO E VI HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA. I PROPRIETARI DI TALI IMMOBILI VERSANO LA TASI NELLA PERCENTUALE DEL 90% DELL'IMPORTO.**

**3) LA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI, ESCLUSI QUELLI IN CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 e A/9 CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI) A CONDIZIONE CHE:**

- a) il soggetto passivo possieda un solo immobile in Italia e sia residente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- b) il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
- c) il contratto di comodato sia registrato;

**oppure:**

- a) il soggetto passivo possieda al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- b) il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
- c) il contratto di comodato sia registrato;
- d) l'immobile non concesso in comodato, purchè non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia abitazione principale del proprietario.

Il proprietario dell'immobile concesso in comodato ai parenti in linea retta di 1° grado, deve presentare al Comune ove è ubicato l'immobile, la dichiarazione IMU/TASI attestante il possesso dei suddetti requisiti per godere dell'agevolazione fiscale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il contratto di comodato.

L'agevolazione decorre dalla data della stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell'immobile in comodato si è protratto per almeno 15 giorni dalla data della stipula, è computato per intero.

Si chiarisce che il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. Per poter beneficiare dell'agevolazione suddetta, entrambi i contratti devono essere registrati entro 20 giorni dalla stipula dello stesso.

Nel caso in cui un fabbricato risultasse anche storico, la riduzione del 50% della base imponibile è cumulabile con quella prevista per gli immobili storici, quindi la riduzione spettante ammonta al 75% della base imponibile.

Si precisa, inoltre: se il contribuente possiede anche solo una quota di una terza abitazione, l'agevolazione per comodato non può essere applicata.

**Per il 2016 sono state confermate con Deliberazioni C.C. n. 4 e 5 del 11/05/2016 rispettivamente le aliquote IMU e TASI 2014/2015 e precisamente:**

| IMPONIBILE   | ALIQUOTE                                  |                    |
|--|---|--------------------|
|  | IMU                                       | TASI               |
| Abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, ivi comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, come indicato nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). | <b>ESENTE</b>                             | <b>ESENTE</b>      |
| Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze  | <b>5 per mille</b><br>Detrazione € 200,00 | <b>1 per mille</b> |
| Fabbricati diversi dalle abitazioni principali   | <b>9,6 per mille</b>                      | <b>1 per mille</b> |
| Aree fabbricabili  | <b>9,6 per mille</b>                      | <b>1 per mille</b> |
| Fabbricati classificati nelle categorie catastali D/1, D/4, D/5  | <b>10,6 per mille</b>                     | <b>zero</b>        |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale   | <b>zero</b>                               | <b>1 per mille</b> |
| Terreni agricoli   | <b>zero</b>                               | <b>zero</b>        |

**LA QUOTA DI TASI DOVUTA DALL'INQUILINO O DETENTORE, CONFERMATA NELLA MISURA DEL 10% DELL'IMPOSTA COMPLESSIVA, E' DOVUTA SOLO SE L'INQUILINO O DETENTORE NON UTILIZZA L'IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE.**

**Si ricorda che a partire dall'anno 2015, è in vigore l'assimilazione di legge all'abitazione principale, limitatamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.**

**Tale assimilazione è stata disposta dall'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80, il quale ha anche eliminato la previgente facoltà dei Comuni di assimilare all'abitazione principale quella dei residenti all'estero.**

**Il possesso dei suddetti requisiti va attestato con la dichiarazione IMU da presentare al Comune ove è ubicato l'immobile.**

**Il versamento di IMU e TASI deve essere effettuato in autoliquidazione (il Comune non invia i modelli di pagamento pertanto i contribuenti devono provvedere autonomamente), in due rate:**

**-Acconto** entro il **16/06/2016**

**-Saldo** entro il **16/12/2016**

Oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno.

I versamenti possono essere effettuati presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24 indicando i seguenti codici:

| DESCRIZIONE   | CODICI TRIBUTO  |             |
|---|---|-------------|
|   | IMU   | TASI        |
| <b>IMPONIBILE</b>   |   |             |
| Abitazione principale e relative pertinenze                           | <b>3912</b><br>(per le abitazioni principali classificate in A/1, A/8, A/9) | <b>3958</b> |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale                                  | Esenti  | <b>3959</b> |
| Aree fabbricabili   | <b>3916</b>   | <b>3960</b> |
| Altri fabbricati  | <b>3918</b>   | <b>3961</b> |
| Fabbricati produttivi classificati nella categoria catastale <b>D</b> | <b>3925</b> – STATO<br><b>3930</b> – INCREMENTO COMUNE                      | <b>3961</b> |

Codice Ente del Comune di Piazza al Serchio: **G582**

La dichiarazione IMU/TASI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso degli immobili assoggettabili ai tributi.

Per ogni altra informazione sull'Imposta Municipale Propria (IMU) e sul Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/04/2014, consultabile sul sito istituzionale di questo Comune: [www.comune.piazzaalserchio.lu.it](http://www.comune.piazzaalserchio.lu.it)

Piazza al Serchio, Li 13/05/2016

Il Responsabile del Servizio  
(Vanni Daniela)